

## ORDINE DEL GIORNO n. 1064

### Il Consiglio regionale

*premesse che:*

- l'articolo 2 della Costituzione prevede che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.";
- l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";
- l'articolo 40 della legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006 ha istituito il primo Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza;
- le disponibilità del fondo sono erogate nella forma di contributi al Comune di residenza del soggetto che ha subito la violenza per sostenere le realtà nella quale si è verificato l'episodio di violenza, o da cui per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;
- per l'istituzione del fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia venne stanziata nell'UPB 30011 (Politiche sociali Persona famiglia Personale socio-assistenziale - Titolo I - spese correnti) la somma di euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa;

*premesse ancora che* nel 2012 sono stati stanziati a copertura del fondo € 100.000,00 e da allora non sono state stanziare altre risorse

### **impegna l'Assessore competente**

a garantire la continuità delle risorse per gli interventi a sostegno delle vittime di pedofilia (articolo 40 l.r.14/2006).

-----oOo-----

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 12 aprile 2017*